



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7396 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*contro*

Soccorso Alpino Emilia Romagna - Servizio Regionale Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Co.Na.Po - Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe e Giulio Micioni, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia n. 3;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00116/2012, resa tra le parti, concernente piano provinciale per la ricerca di persone scomparse

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Scongiaforno su delega di Micioni e dello Stato C. Aiello;

Considerato che, sia pure ad un primo e sommario esame, **le disposizioni di cui agli artt. 1, co. 2, della legge n. 74 del 2001 e 80, co. 39, della legge n. 289 del 2002 in tema di coordinamento**

dei soccorsi, non menzionando le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del Corpo nazionale di soccorso alpino, appaiono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile (cfr., sul punto, ord. 7 luglio 2012 n. 2625 di questa Sez. III);

Ritenuto che il pregiudizio lamentato si presenta dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità anche solo in relazione alla potenzialità di conflitti nella delicata sede di coordinamento di operazioni di ricerca di persone scomparse.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

**Accoglie l'istanza cautelare** (Ricorso numero: 7396/2012) **e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.**

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)